

	REP. N. 123.482	RACC. N. 44.135
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI AOSTA
	dell'Associazione "ANA MOISE" - ONLUS ODV con sede in (AO).	IN DATA 19/12/2022
	REPUBBLICA ITALIANA	AL N. 7275 S 1/T
	L'anno duemilaventidue.	con EURO //
	Il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore undici.	
	(17 Dicembre 2022)	
	In Aosta, nel mio Studio in Avenue du Conseil des Commis, 12.	
	Innanzi a me Dottor Francesco Saia , Notaio in Aosta, iscritto	
	presso il Collegio Notarile di Aosta, è presente il signor:	
	JANIN Pier Giorgio , nato ad Aosta il giorno 17 luglio 1938,	
	residente ad Aosta Via Binel n. 3, codice fiscale JNN PGR	
	38L17 A326G;	
	nella sua qualità di Presidente della Associazione del Terzo	
	Settore denominata:	
	" ANA MOISE " - ONLUS ODV", con sede in Aosta (AO), Via Xavier	
	de Maistre, n. 19 codice fiscale 91036640075;	
	della cui identità qualifica e poteri Io Notaio sono certo il	
	quale mi richiede di redigere il verbale di assemblea straor-	
	dinaria della Associazione riunitasi in questo giorno luogo ed	
	ora in seconda convocazione essendo la prima convocazione in	
	data odierna alle ore sette andata deserta , per discutere e	
	deliberare sul seguente:	
	<u>ORDINE DEL GIORNO</u>	
	- modifiche statutarie in merito alla variazione degli artico-	

	li 1 (sede legale) e 8 (consiglio direttivo cooptazione consi-	
	glieri) richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 04 novem-	
	bre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'i-	
	scrizione in quanto non conforme allo stato attuale ai requi-	
	siti di legge richiesti dal codice del terzo settore.	
	Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto la com-	
	parente la quale constata:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;	
	- che è presente il Consiglio direttivo nelle persone del	
	comparente, Gal Elena, Gatti Teresa, e Gaillard Piero,;	
	- che sono presenti in proprio il comparente, Gal Elena, Boso-	
	nin Lorenzo, Roux Teresa, Gastaldi Diego, Gaillard Piero, Ste-	
	vanon Odilla, Ruzzo Concettina, Gatti Teresa;	
	- che l'assemblea è validamente costituita;	
	Il Presidente esposti i motivi che richiedono le modifiche	
	dello statuto sociale di cui sopra richieste dalla nuova le-	
	gislazione invita l'Assemblea a deliberare.	
	Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di modificare lo statuto sociale in merito alla variazione	
	degli articoli 1 (sede legale) e 8 (consiglio direttivo coop-	
	tazione) consiglieri, richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in	
	data 4 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti	
	per l'iscrizione in quanto non conforme allo stato attuale	
	ai requisiti di legge richiesti dal codice del terzo settore,	

	che al presente atto si allega sotto la lettera "A" per for-	
	marne parte integrante e sostanziale dispensatamene dalla par-	
	te comparente la lettura, e autorizzare il comparente, a tutte	
	quelle modifiche aggiunte o soppressioni di carattere non so-	
	stanziale che venissero eventualmente richieste dalle compe-	
	tenti autorità e a provvedere ai successivi adempimenti previ-	
	sti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore.	
	L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:	
	alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politi-	
	che_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro	
	60(sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta;	
	a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto	
	il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il	
	Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale do-	
	vrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare	
	il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea, redatto secondo le	
	indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni	
	dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola l'assemblea viene sciolta alle ore undici e minuti	
	quindici. Il presente atto è esente da qualsiasi imposta art.	
	82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto	

[illegible]

ALLEGATO	A
al N.	123482/44135
di Repertorio.	

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"ANA MOISE" ONLUS- ODV

essente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata "ANA MOISE" ONLUS- ODV.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 03 luglio 2017 n. 117- Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

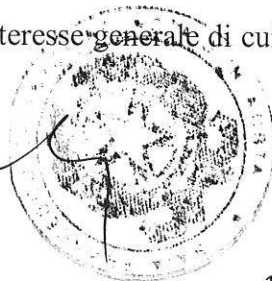
L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

ART. 2 FINALITA E AMBITO DI ATTUAZIONE

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di compiere tutte le azioni necessarie per sostenere e curare minori affetti da gravi patologie e/o situazioni economiche precarie provenienti sia da paesi dell'Unione Europea che non.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore b) : interventi e prestazioni sanitarie.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività :



1. Raccolta di fondi per sostenere le spese di cura, il vitto e l'alloggio dei famigliari degli assistiti, con l'organizzazione dei quali concerti – campagne presso le parrocchie – partecipazione a manifestazioni – la collaborazione con fondazioni umanitarie e altre iniziative consentite dalla legislazione per le finalità della associazione stessa .
2. L'accoglimento delle famiglie in difficoltà presso locali, strutture e al sostegno economico e materiale delle medesime, previa stipulazione di un protocollo di accordo che regola i rapporti fra le stesse e l'associazione e che vincola le parti all'osservanza delle regole ivi contenute.
Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che detto protocollo non sia stato rispettato da parte della famiglia del minore accolto, ha la facoltà di recedere dall'assistenza del minore stesso, tramite comunicazione scritta, che avrà decorrenza immediata.
3. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche legate al disagio dei bambini provenienti da paesi stranieri attraverso conferenze stampa ed interviste con i locali mass-media.
4. L'attivazione ed il collegamento con gli organi istituzionali valdostani e dei paesi di provenienza dei bambini oltre che dei canali nazionali affinché sostengano le iniziative della associazione.
5. Il dialogo e la collaborazione con i presidi ospedalieri italiani e stranieri affinché si raggiungano gli scopi di guarigione o di sensibile miglioramento nella qualità di vita dei minori ammalati.
6. Favorire il superamento dei disagi connessi alle gravi malattie ed al trasferimento dei nuclei familiari in Italia attraverso personale specializzato e l'impegno costante dei volontari di svago quali gite, spettacoli, le famiglie stesse.

ART. 3 SOCI

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni . Avverso il diniego della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci sono distinti in :

* *Soci Fondatori* – cioè quelli che hanno partecipato all'Assemblea costituente deliberando la costituzione

dell'Associazione

* *Soci ordinari* - cioè quelli che hanno aderito successivamente alla Associazione e fra questi ci sono :

- *Volontari* – quelli che prestano opera di volontariato
- *Aderenti* – che si limitano al versamento della quota associativa annuale

La qualifica di socio si perde per :

- Dimissioni che devono essere comunicate per scritto all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso;
- Mancato pagamento della quota associativa per due anni;
- Decesso;
- Esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato, per scritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno diritto di :

- Esercitare il diritto di voto in assemblea;
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- Controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- Consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio Direttivo;
- Dimettersi.

I soci hanno il dovere di :

- Osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- Versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5 VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

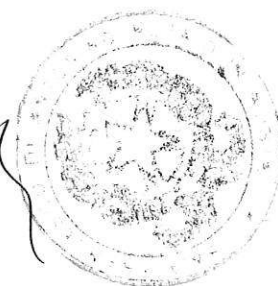
L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 6 ORGANI SOCIALI



Sono organi sociali :

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Coordinatore;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica /telematica con comprovata ricezione, contenete l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria :

- Elegge e revoca tra i soci, il Presidente, il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, approvando preventivamente il numero;
- Approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- Approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- Approva l'eventuale bilancio sociale di cui art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione dei soci;
- Ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria :

- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono esse rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, scelti tra i soci.

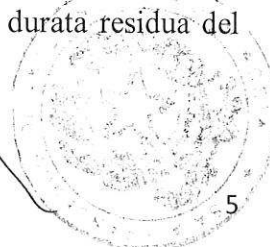
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima, con comunicazione scritta anche in forma elettronica /telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. *Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile.* I consiglieri subentrati rimangono in carica per la durata residua del

Enrico F. 2/11

francesco d'...



mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive a gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art.5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni :

- Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- Redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- Redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- Elegge e revoca il Coordinatore scelto tra i suoi componenti;
- Nomina e revoca il Segretario scelto tra i soci;
- Accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- Può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e decadono per :

- Scadenza del mandato
- Dimissioni volontarie
- Revoca decisa dall'Assemblea
- Decesso

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente :

- Presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- Sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- Nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

ART.10 COORDINATORE

Il Coordinatore viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Coordinatore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

La carica di Coordinatore è compatibile con altri incarichi tranne quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Il Coordinatore è informato su tutte le attività dell'Associazione, provvede ad affidare gli incarichi fra i volontari per lo svolgimento delle attività della associazione stessa e coordina le varie attività sia del Consiglio Direttivo che dei volontari nel rispetto delle finalità della associazione.

ART. 11 SEGRETARIO

Il Segretario svolge attività amministrative, contabile e di cassa dell'organizzazione. E' nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci.

Compete a lui :

- Redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- Curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- Curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci sia fra i soci stessi che fra persone esterne all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, su propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo della associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi della associazione, e fra associazione e soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente , anche in merito all'interpretazione dello statuto e del regolamento.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al fine di garantire la massima trasparenza sulle operazioni di Entrata ed Uscita sull'attività compiuta dal Consiglio Direttivo, viene istituito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 persone non necessariamente soci che avranno l'incarico di vigilare sulla corretta tenuta della contabilità delle Entrate e delle Uscite e redigere alla



fine di ogni esercizio la relazione che accompagnerà il rendiconto consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e le altre cariche delle associazione.

Tale incarico, fatti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute è svolto in modo gratuito.

ART. 14 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito :

- Da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse :

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale
- Ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 15 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 LIBRI SOCIALI

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali :

- Il libro dei soci
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 17 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

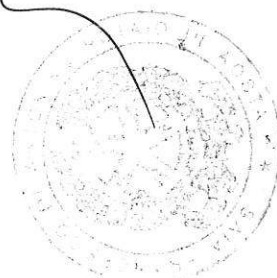
L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'assemblea nomina uno o più liquidatorie determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117- Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.



E' copia conforme all'originale firmata a mente di legge, contenuta in quattordici facciate, rilasciata ad uso amministrativo.

Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 12,

Addì 20 Dicembre 2022.